

Numero
1619

cl

0

Bellinzona
31 marzo 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale
della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport
Stimata Consigliera federale
3003 Berna

Invio e-mail a:

valerie.schmocker@gs-vbs.admin.ch

Procedura di consultazione concernente il trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili: modifica del Codice penale militare

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore ed egregi Signori,

abbiamo ricevuto la documentazione relativa alla summenzionata procedura di consultazione inerente alcune modifiche del Codice penale militare (CPM), del Codice penale svizzero (CP) e della Legge federale concernente la protezione delle opere militari e vi ringraziamo per la facoltà concessa di poterci esprimere in proposito.

L'avamprogetto propone il trasferimento di alcuni compiti/competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili. In particolare è proposta la modifica della competenza per le persone di condizione civile in relazione a reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese. È inoltre prevista la possibilità per il Consiglio federale di deferire alle autorità penali ordinarie il giudizio su reati di per sé sottoposti alla giurisdizione militare ma presumibilmente commessi da un civile.

A. PARTE “MODIFICA DELLA COMPETENZA PER PERSONE DI CONDIZIONE CIVILE IN RELAZIONE A REATI CONTRO LA DIFESA NAZIONALE E CONTRO LA FORZA DIFENSIVA DEL PAESE”

I civili, i quali hanno commesso determinati reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (artt. 86, 106 e 107 CPM) in tempo di pace e non in collusione con militari, verranno sottoposti al diritto penale ordinario. L'avamprogetto propone di riprendere le relative disposizioni nel CP (nuovi artt. 278a, 278b e 278c), come pure adeguamenti degli artt. 3 e 4 CPM.

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino nota avantutto che non appaiono chiari gli scopi perseguiti con tale modifica della competenza e neppure quali vantaggi ne deriverebbero,

ciò pur considerando che la modifica della competenza proposta riguarderebbe un numero molto esiguo di casi, come indicato alla pag. 7 del rapporto esplicativo.

Come rilevato nel rapporto del Consiglio federale del 16 settembre 2011 “Transfert des tâches de la justice militaire à la justice civile”, citato nel rapporto esplicativo, la giustizia militare adempie a tutti i suoi compiti legali conformemente al diritto ed efficacemente (rapporto citato, pag. 29). I tribunali militari sono tribunali speciali indipendenti (art. 1 PPM). La giustizia militare dispone di un'organizzazione giudiziaria completa, con due istanze con potere di cognizione completo, come pure di un'istanza di cassazione (artt. 5-15a PPM). I membri delle autorità giudiziarie militari dispongono di conoscenze militari specialistiche, contrariamente a gran parte di quelli appartenenti ai tribunali civili. Va infatti constatato che sempre meno le procure pubbliche e i tribunali della giustizia penale ordinaria possono annoverare nei loro ranghi magistrati con conoscenze ed esperienza adeguate e aggiornate in ambito militare. A nostro modo di vedere non si può supplire a tale lacuna soltanto con il coinvolgimento sistematico di periti militari, in quanto l'applicazione del diritto e l'esercizio del potere di apprezzamento sono di competenza dei giudici. Non va infine dimenticato che il passaggio dalla giurisdizione militare a quella ordinaria comporterebbe la perdita di alcuni vantaggi procedurali, in particolare per gli accusati. In generale nella procedura penale militare (PPM) i diritti della difesa sono più ampi rispetto al CPP. Con le modifiche proposte gli accusati perderebbero, per esempio, il diritto a un difensore d'ufficio, che per loro è sempre gratuito a prescindere dai mezzi finanziari di cui dispongono (cfr. rapporto esplicativo alla pag. 6). Inoltre, l'uditore ha l'obbligo di sostenere personalmente l'accusa e assiste a tutti i dibattimenti (art. 130 PPM), diversamente dal Procuratore pubblico, il quale lo deve fare se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà (art. 337 cpv. 3 CPP).

B. PARTE “DEFERIMENTO DEL GIUDIZIO SU REATI MILITARI A UN TRIBUNALE ORDINARIO”

Il nuovo art. 218 cpv. 5 CPM prevede la possibilità per il Consiglio federale di deferire alle autorità penali ordinarie il giudizio su reati di per sé sottoposti alla giurisdizione militare ma presumibilmente commessi da un civile. All'art. 223 cpv. 1 CPM viene definita l'autorità che sarà competente per decidere in modo definitivo le contestazioni relative al deferimento (conflitti di competenza, ammissibilità). Il Consiglio di Stato del Canton Ticino prende atto che i casi più frequenti in cui appare possibile per il Consiglio federale deferire il giudizio a un tribunale ordinario sarebbero quelli legati ai procedimenti secondo l'art. 94 CPM (servizio straniero). Benché dovrebbe trattarsi di un numero limitato di casi, vi potrebbero essere procedimenti potenzialmente molto onerosi (cfr. rapporto esplicativo, pag. 7), ciò che andrebbe ad aggravare l'attività della la giustizia penale ordinaria.

A nostro modo di vedere, le modifiche proposte comportano diverse incognite, come figura del resto anche nel rapporto esplicativo, e meglio:


- Il deferimento proposto sarebbe dato qualora non sussistano validi motivi che determinano la competenza della giurisdizione militare (art. 218 cpv. 5 CPM): il concetto del valido motivo è inteso in senso molto ampio e garantisce al Consiglio federale un margine di discrezionalità non trascurabile (cfr. pag. 4 rapporto esplicativo). A mente dello scrivente Consiglio ciò è potenzialmente problematico.

- Le modifiche proposte costituirebbero anche un'eccezione al principio della competenza esclusiva della giurisdizione ordinaria o della giurisdizione militare (art. 9 cpv. 1 CP) senza che alla base vi siano motivi che lo giustificano.
- Verrebbe creata una scissione tra diritto formale e materiale, in quanto i giudici dei tribunali civili applicherebbero la procedura penale secondo il CPP ma a livello materiale dovrebbero applicare le disposizioni in materia di reati militari contemplate nel CPM (cfr. rapporto esplicativo pag. 4): ciò non appare sensato dal punto di vista dell'economia processuale.
- Rimarrebbero infine aperte diverse questioni relative alla competenza, ai diritti, alle vie di ricorso, ecc. (ad esempio non è chiaro se una parte o un danneggiato si potrà opporre al deferimento alla giustizia ordinaria, cfr. rapporto esplicativo, pag. 5). Ciò non è auspicabile in quanto creerà incertezza, conflitti e di conseguenza un importante lavoro procedurale.

C. CONCLUSIONE

Lo scrivente Consiglio esprime perplessità di fondo sul progetto posto in consultazione per il fatto che, occorre constatarlo perlomeno nel nostro Cantone, sempre meno le procure pubbliche e i tribunali della giustizia penale ordinaria annoverano tra i loro ranghi magistrati con conoscenze ed esperienze adeguate e aggiornate del diritto penale militare. Strutture e funzionamento di certi apparati sfuggono a chi non è addentro nel settore. Inoltre dal profilo procedurale la procedura militare garantisce maggiormente l'imputato. Questi rilievi, in combinazione con il carico di lavoro che grava le autorità penali ordinarie, potrebbero portare a un trattamento dei casi subottimale e a risultati incongrui. Come esposto ai punti precedenti, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ritiene che l'avamprogetto contenga diverse incognite, senza apportare vantaggi procedurali o materiali tangibili, motivo per cui, esprime contrarietà alle modifiche proposte in consultazione, ritenendo preferibile il mantenimento del sistema attuale.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

Il Presidente

Norman Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Divisione della giustizia e tramite essa alle autorità consultate (di-dg@ti.ch);
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (ryan.pedevilla@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.